

Ill.mo Signor Presidente  
della Commissione Giustizia del Senato  
Sen. Filippo Berselli

---

### **Comunicazione dell'AIAF all'Ufficio di Presidenza della Commissione Giustizia del Senato**

Ill.mo Signor Presidente,

a nome dell'AIAF La ringrazio per la convocazione in audizione sui DDL 2329 e 2534, relativi alla modifica del Dlgs 28/2010, stante anche il particolare interesse della nostra Associazione in relazione alle materie della divisione dei beni in comunione, del diritto delle successioni e dei patti di famiglia, inserite tra quelle soggette alla mediazione obbligatoria.

L'AIAF, che pure ritiene utile lo strumento della mediazione ai fini della ricerca di una soluzione conciliativa del conflitto, ha già pubblicamente espresso le sue critiche e la sua opposizione al Dlgs 28/2010, che impone l'obbligatorietà della mediazione, non prevede la necessaria assistenza dei legali delle parti né una adeguata professionalità dei mediatori.

La nostra Associazione ha inoltre contrastato sin dall'inizio l'inserimento nel Dlgs 28/2010 di materie quali il diritto delle successioni e dei patti di famiglia, tenuto conto che i relativi procedimenti possono coinvolgere una pluralità di parti, e, per quanto riguarda la divisione di beni in comunione tra coniugi, poiché tale inserimento risulta contrario all'esigenza di definire i rapporti personali e patrimoniali dei coniugi in un unico e omogeneo contesto, quale quello della separazione e del divorzio, avanti ad un unico giudice specializzato – la sezione specializzata in diritto di famiglia, minorile e delle persone del tribunale ordinario - e con un unico rito, richieste che da tempo l'AIAF avanza al Legislatore, sollecitando una riforma sostanziale e processuale del diritto di famiglia.

L'AIAF auspica che queste osservazioni critiche vengano tenute in considerazione ai fini di una modifica del Dlgs 28/2010, ed esprime pure la Sua condivisione alle proposte di modifica contenute nei DDL 2329 e 2534, laddove prevedono:

- norme più stringenti per garantire la terzietà, indipendenza e imparzialità dei mediatori e degli organismi di mediazione;
- la facoltatività del ricorso alla mediazione, con abbandono della formula dell'obbligatorietà;
- l'eventualità della formulazione della proposta conciliativa e norme più «garantiste» riguardo alla situazione conseguente al mancato verificarsi dell'accordo;
- l'individuazione con i criteri di competenza territoriale degli organismi di mediazione da adire;
- la necessità dell'assistenza dell'avvocato, nel corso di tutta la procedura di mediazione

- norme di coordinamento, funzionale e temporale, per i casi in cui l'opportunità della mediazione si profili a causa già pendente oppure si imponga per dettato contrattuale o statutario, casi nei quali opera la «condizione di procedibilità»;
- norme più rigorose in materia di riservatezza e divieto di deposizione su tutto ciò di cui si è avuta conoscenza in occasione della mediazione;
- una esplicita previsione della responsabilità solidale dell'organismo con il singolo mediatore per i danni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi

Auspichiamo quindi che queste proposte di modifica del Dlgs 28/2010 vengano accolte.

Con i migliori saluti

Roma, 16 giugno 2011

Avv. Milena Pini

Presidente AIAF